



NORME PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA FINANZIATI DA FONDI DI ATENEO

Art. 1 Oggetto e finalità

Le presenti norme disciplinano il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, finanziati mediante risorse provenienti parzialmente o interamente dal bilancio di Ateneo.

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi del Sannio (di seguito indicato come Dipartimento) per favorire la realizzazione di attività di ricerca, e coerentemente con gli obiettivi specifici del Piano Triennale della Ricerca del Dipartimento (1. Rafforzare le sinergie interne; 2. Garantire il coinvolgimento del maggior numero dei settori scientifici a progetti condivisi; 3. Promuovere scambi interdisciplinari che generino ricadute positive capaci di moltiplicare il valore per tutti i soggetti), può conferire assegni di ricerca secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Le presenti norme non si applicano nei casi di assegni di ricerca interamente a carico di progetti di ricerca o interamente finanziati nell'ambito di convenzioni e contratti di ricerca con enti esterni.

Per quanto riguarda i criteri, le modalità e le procedure per la istituzione degli assegni di ricerca, si rimanda al regolamento di Ateneo.

Art. 2

Modalità di presentazione delle proposte

1. Il Direttore del Dipartimento, successivamente alla assegnazione annuale delle risorse da parte dell'Ateneo finalizzate alla ricerca e/o al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, invita i docenti ed i ricercatori afferenti al Dipartimento a presentare le proprie proposte indicando un termine di scadenza per la presentazione delle stesse.

2. Ciascuna proposta deve essere motivata con le informazioni seguenti relative al docente o gruppo di ricerca proponente:

- il nominativo del docente o ricercatore proponente;
- il responsabile scientifico dell'assegno, qualora sia diverso dal proponente;
- il settore scientifico-disciplinare;
- il titolo dell'assegno, gli obiettivi della ricerca e una descrizione delle attività che saranno svolte nell'ambito dell'assegno;
- i requisiti specifici di ammissione alla selezione;

3. Possono essere proponenti i docenti o ricercatori che siano in possesso di una documentata produttività scientifica, con riferimento ai tre anni precedenti la richiesta, e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata originaria dell'assegno. Ogni docente può presentare una sola proposta per ciascun invito.

4. I docenti o ricercatori che non siano in possesso dei requisiti riportati al punto precedente, possono presentare richiesta di un Assegno di Ricerca anche nel caso in cui non siano titolari di fondi propri

presso il Dipartimento, purché documentino nella richiesta la collaborazione con uno o più docenti o gruppi di ricerca afferenti al Dipartimento in possesso dei requisiti di cui al punto precedente.

5. Le proposte dovranno essere consegnate entro la data di scadenza, definita nell'invito, al Direttore del Dipartimento.

Art. 3

Valutazione delle proposte

1. Le proposte presentate annualmente con le modalità previste al precedente articolo 2 saranno esaminate dal Comitato per la Ricerca del Dipartimento allo scopo di verificarne:

- l'innovatività;
- la congruità rispetto alle finalità del Dipartimento ed alla coerenza con il piano di ricerca Dipartimentale, con particolare attenzione al rafforzamento delle sinergie interne;
- la coerenza dell'attività proposta con il settore scientifico-disciplinare indicato;
- l'alternanza tra i settori scientifico-disciplinari, tenendo conto delle proposte approvate negli ultimi tre anni dalla data dell'invito.

2. Le proposte saranno sottoposte, con proprio parere, dal Comitato per la Ricerca, all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che delibera in ordine al finanziamento delle proposte, all'istituzione e attivazione degli assegni autorizzando la emanazione e la pubblicazione del bando al quale seguirà lo svolgimento della procedura selettiva.

3. Le attività dell'assegno dovranno iniziare entro 4 mesi dalla delibera di cui al precedente punto 2. In caso di mancato rispetto del termine il finanziamento sarà revocato